



CITTÀ DI FOSSACESIA

Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 29/03/2023

OGGETTO: Modifiche al regolamento comunale del Canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione 'occupazione aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per diffusione di messaggi pubblicitari, nonché aree destinate ai mercati

L'anno duemilaventitre, addì ventinove, del mese di Marzo alle ore 17:30, nella SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, si è riunito in seduta sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE	SI
GALANTE MARIA ANGELA	SI
PETRAGNANI DANILO	SI
SGRIGNUOLI MAURA	SI
FINORO GIOVANNI	SI
VERRATTI MARIA FELICIA	--
PETROSEMOLO UMBERTO	SI
DI FILIPPO ESTER SARA	--
MARRONE ALBERTO	SI
ARRIZZA MARIELLA	SI
LUCIANI PAMELA	SI
ROTONDO ANTONELLA	SI
ALLEGRINI NICOLA	SI

Presenti n° 11 Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa CIABATTONI CRISTINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sindaco DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Argomento posto al n.3 dell'ODG

Presenti 11

Assenti 2 (Verratti Maria Felicia, Di Filippo Ester Sara)

Il Sindaco/Presidente illustra la proposta di deliberazione che riguarda delle modifiche al Regolamento comunale del canone patrimoniale unico di concessione autorizzazione occupazione aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per diffusione di messaggi pubblicitari, nonché aree destinate a i mercati. Successivamente, procede ad esporre nel dettaglio le modifiche e comunica che il regolamento è stato già approvato in Commissione Regolamenti.

Interviene la consigliera comunale Luciani la quale ringrazia il Settore Finanziario per il lavoro svolto e comunica che il voto di Alternativa civica è favorevole in quanto si tratta di modifiche eque, alcune delle quali a favore degli ambulanti.

Prende la parola Allegrini il quale comunica che il proprio voto è favorevole, tuttavia, evidenzia come sarebbe opportuno, in occasione del prossimo bando di gara, che venga prevista la presenza di un referente e di una sede più vicina della società che gestisce queste imposte.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA l'allegata proposta relativa all'oggetto su indicato, corredata dai pareri espressi dai competenti funzionari dell'Ente ai sensi dell'art 49 del T.U. degli Enti Locali;

RILEVATO che i pareri suddetti sono favorevoli

Con voti favorevoli 11

DELIBERA

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dalla allegata proposta, recependola integralmente in tutte le sue parti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre,

su conforme proposta del Presidente e stante l'urgenza;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile

Con voti favorevoli 11 (unanimità)

IL PROPONENTE

VISTO:

- l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ...";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 07/04/2021 con cui si istituiva:

1) il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che si compone di n.48 articoli e gli allegati A) e B);

2) il Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, che si compone di n.17 articoli e l'allegato planimetria mercato);

- il verbale della Commissione Consiliare per i Regolamenti del 10 marzo 2023;

CONSIDERATI ALTRESÌ,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";

- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...";

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 che prevede che " a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro e non oltre il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.";

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201

del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

TENUTO CONTO:

- del comma 5-ter dell'art. 40 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto il nuovo comma, l'831-bis, alla legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) il quale dispone che: "831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n.259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";
- di dare ad alcuni articoli una lettura più diretta per una corretta applicazione di esse, in considerazione delle risoluzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della direttiva Prefettizia, nonché dei chiarimenti giurisprudenziali del quadro normativo;

RITENUTO necessario apportare delle modifiche al Regolamento in argomento, per adeguarlo alla normativa vigente ed in considerazione delle risoluzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della direttiva Prefettizia, nonché dei chiarimenti giurisprudenziali del quadro normativo, nello specifico:

a) all'articolo 25 Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa del "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria":

- comma 4: cancellare "~~sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti~~"

Inserire: *del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze*

Inserire: dopo le parole inferiore ad € 800,00; *Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete*

- comma 5: cancellare l'ultimo capoverso; ~~Per le occupazioni di strade e loro pertinenze di proprietà Comunale, preventivamente autorizzate dal Comune ai sensi dell'art.22. comma 1 del D.Lgs. 285/1992, che comportino accessi e diramazioni dalle strade alle residenze o fabbricati diversi laterali, sono soggetti al canone unico annuale prevista per la specifica fattispecie. Nel caso di pluralità di fruitori dell'accesso o diramazione, il canone unico annuale è suddiviso in parti uguali.~~

Aggiungere il comma 5 bis: *Per le occupazioni di strade e loro pertinenze di proprietà Comunale, diverse dalla tipologia di cui al precedente comma 5, preventivamente autorizzate dal Comune ai sensi dell'art.22. comma 1 del D.Lgs. 285/1992, che comportino accessi e/o diramazioni dalle strade alle residenze o fabbricati diversi laterali sono soggetti al canone patrimoniale a tariffa fissa annuale prevista per la specifica fattispecie, indipendentemente dalla zona/categoria dove esso è*

ubicato e dalla metratura tassabile. Non sono applicabili le riduzioni e maggiorazioni di cui all'art. 28 del presente regolamento. Nel caso di pluralità di fruitori dell'accesso o diramazione, il canone annuale dovuto è suddiviso in parti uguali.

Comma 8: cancellare le parole; ~~in relazione alle ore di effettiva occupazione, ovvero in base a fasce orarie, ovvero;~~

b) Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni del "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati":

-comma 2 viene sostituito nella maniera seguente: *Per le occupazioni di mercato giornaliero si applicano le tariffe di cui al comma 842 art. 1 L. 160/2019 frazionate per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera..*

- comma 6: viene soppresso; ~~Per le occupazioni di mercato giornaliero di cui al precedente comma 5 non si applica la riduzione qualora prevista dal Regolamento sul canone approvato con Delibera di Consiglio n. 12 del 07/04/2021~~

RICHIAMATO il decreto del Ministro dell'Interno, in data 13 dicembre 2022 (pubblicato sulla G.U. n. 295 del 19 dicembre 2022), con il quale è stato differito al 31 marzo 2023, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali, ulteriormente differito al 30 aprile 2023 dal comma 775 della Legge di Bilancio N.197 del 29/12/2022;

RICORDATO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2023, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di apportare le modifiche al Regolamento in argomento per adeguarlo alla normativa vigente ed in considerazione delle risoluzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della direttiva Prefettizia, nonché da chiarimenti giurisprudenziali del quadro normativo, nello specifico:

a) all'articolo 25 Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa del "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria":

- comma 4: cancellare ~~"sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti"~~

Inserire: *del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze*

Inserire: dopo le parole inferiore ad € 800,00; *Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete*

- comma 5: cancellare l'ultimo capoverso; ~~Per le occupazioni di strade e loro pertinenze di proprietà Comunale, preventivamente autorizzate dal Comune ai sensi dell'art.22. comma 1 del D.Lgs. 285/1992, che comportino accessi e diramazioni dalle strade alle residenze o fabbricati diversi laterali, sono soggetti al canone unico annuale prevista per la specifica fattispecie. Nel caso di pluralità di fruitori dell'accesso o diramazione, il canone unico annuale è suddiviso in parti uguali.~~

Aggiungere il comma 5 bis: **Per le occupazioni di strade e loro pertinenze di proprietà Comunale, diverse dalla tipologia di cui al precedente comma 5, preventivamente autorizzate dal Comune ai sensi dell'art.22. comma 1 del D.Lgs. 285/1992, che comportino accessi e/o diramazioni dalle strade alle residenze o fabbricati diversi laterali sono soggetti al canone patrimoniale a tariffa fissa annuale prevista per la specifica fattispecie, indipendentemente dalla zona/categoria dove esso è ubicato e dalla metratura tassabile. Non sono applicabili le riduzioni e maggiorazioni di cui all'art. 28 del presente regolamento. Nel caso di pluralità di fruitori dell'accesso o diramazione, il canone annuale dovuto è suddiviso in parti uguali.**

Comma 8: cancellare le parole; ~~in relazione alle ore di effettiva occupazione, ovvero in base a fasce orarie, ovvero;~~

b) Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni del "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati":

-comma 2 viene sostituito nella maniera seguente: **Per le occupazioni di mercato giornaliero si applicano le tariffe di cui al comma 842 art. 1 L. 160/2019 frazionate per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera..**

- comma 6: viene soppresso; ~~Per le occupazioni di mercato giornaliero di cui al precedente comma 5 non si applica la riduzione qualora prevista dal Regolamento sul canone approvato con Delibera di Consiglio n. 12 del 07/04/2021~~

3) DI RIAPPROVARE il testo integrale del "Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, che si compone di n.48 articoli e gli allegati A) e B);

4) DI RIAPPROVARE il testo integrale del "Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che si compone di n.17 articoli e l'allegata planimetria mercato;

5) Di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del nuovo canone unico, in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal nuovo canone;

6) Di stabilire che le disposizioni dei citati regolamenti hanno efficacia con decorrenza dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002).

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 255 del 10/03/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio GENTILE ANGELA in data 10/03/2023.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 255 del 10/03/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio GENTILE ANGELA in data 10/03/2023.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco

DI GIUSEPPANTONIO ENRICO
CLEMENTE

Il Segretario Comunale

D.ssa CIABATTONI CRISTINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 505

Il 12/04/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio n.ro 3 del 29/03/2023 con oggetto: **Modifiche al regolamento comunale del Canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione 'occupazione aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per diffusione di messaggi pubblicitari, nonché aree destinate ai mercati**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da D.ssa CIABATTONI CRISTINA il 12/04/2023.